

# AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2022

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

**Visto** il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;

**Visto** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30.03.2016;

**Vista** la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 890 del 13.09.2016;

**Vista** la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 296 del 09.03.2020;

**Visto** il Decreto del MIMS del 30.07.2021

### Rende noto

che a partire dalla data di approvazione del presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

### Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo, il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

**1) cittadinanza italiana** o di uno Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea o gli apolidi, devono essere in possesso di un titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;

**2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata** riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo sito nel Comune di Signa e regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);

**3) residenza da almeno un anno** nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

**4) pendenza di un procedimento** di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione.

Tale requisito non è richiesto per i soggetti che dimostrino una perdita o una sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc.) per situazioni legate alla pandemia (Art. 1 punto 7.2 del presente Avviso).

**5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00** o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un **valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00.**

**6) assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare situato nel Comune di Signa.** Ai fini del presente bando non si considera la proprietà di alloggi dichiarati inagibili. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della Legge regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019; (ai sensi della legge regionale 2/2019 si originano

“...situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due o più persone a vano utile” e “... per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a quattordici metri quadrati, con esclusione dei servizi e spazi accessori.”);

**7.1)** essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) perdita di lavoro per licenziamento, escluso quello avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie salvo il caso che le dimissioni volontarie siano riconducibili ad una mancata erogazione da parte del datore di lavoro di 3 mensilità consecutive;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) riduzione consistente del reddito del nucleo familiare con conseguente impossibilità o difficoltà a pagare il canone di locazione, a seguito di uscita definitiva dal nucleo di un convivente che contribuiva economicamente in modo determinante. Tale allontanamento deve essere definitivo e dimostrabile tramite sentenza di divorzio, separazione od altro provvedimento amministrativo.  
La riduzione consistente del reddito del nucleo può essere dimostrata tramite la comparazione dell'attestazione ISEE antecedente e successiva alla variazione del nucleo;

Si precisa che tali cause sono esemplificative ma non esaustive

## **Ovvero:**

**7.2)** Documentata perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc.) per situazioni legate alla pandemia.

## **Art. 2 – Tipologia del contributo**

L'Ufficio Casa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stabilita dal Fondo statale attribuito al Comune di Signa dalla Regione Toscana e nei limiti dell'importo da erogare ai sensi del successivo art. 7, provvederà, previa apposita comunicazione, a proporre la corresponsione dell'importo del contributo per le seguenti finalità:

- a) **fino ad un massimo di € 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due e qualora sia stata presentata rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile da parte del locatore
- b) **fino ad un massimo di € 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
- c) per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto a canone concordato **fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.**
- e) Per coloro che hanno subito una perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 25% da certificare attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto fra l'imponibile complessivo delle ultime due dichiarazioni fiscali (C.U., Mod. 730, ecc.) per situazioni legate alla pandemia **il contributo sarà pari alle mensilità non versate fino ad un massimo di € 8.000,00 e comunque in misura non superiore all'importo della riduzione/perdita di reddito subita.** Le mensilità non versate dovranno essere comunque riferite a periodo legato alla situazione pandemica COVID 19. Il contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell'alloggio dietro espressa dichiarazione nella quale lo stesso rinunci all'avvio di procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo.

### **Art. 3 – Modalità di erogazione del contributo**

Relativamente alle misure di contributo previste dal precedente articolo viene dettagliato quanto segue:

**misura a)** Ai fini dell'erogazione del contributo per **sanare la morosità**, successivamente alla comunicazione di ammissione al contributo con quantificazione dello stesso, il locatore o suo legale rappresentante dovrà presentare dichiarazione di rinuncia alla procedura di sfratto con contestuale rinuncia ad eventuali canoni pregressi a sanatoria della morosità e a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e comunque per un periodo non inferiore ad anni due. La rinuncia formale alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sulla morosità per eventuali canoni pregressi non coperti dal contributo, dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello "Manifestazione unilaterale di volontà del proprietario" allegato al presente Avviso.

**misura b)** Il **differimento dell'esecuzione dello sfratto** dovrà garantire l'ulteriore permanenza del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto per un tempo congruo a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

Ai fini dell'erogazione del contributo, successivamente alla comunicazione dell'ammissione al contributo ed alla quantificazione dello stesso, il locatore o suo legale rappresentante dovrà presentare apposita dichiarazione con cui si obbliga a differire l'esecuzione dello sfratto a fronte del contributo,

utilizzando l'apposito modello "Manifestazione unilaterale di volontà del proprietario" allegato al presente Avviso.

**misura c)** Il contributo erogabile è rappresentato dal **deposito cauzionale** previsto per la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:

- i dati catastali dell'immobile;
- l'entità della cauzione;
- l'importo del canone mensile di locazione;
- la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto corrente postale o bancario del locatore.

Nel caso in cui la copia del contratto non venga presentata entro il suddetto termine, la richiesta di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

**misura d)** Il contributo erogabile non potrà superare una annualità del canone di locazione del nuovo contratto a **canone concordato** stipulato e regolarmente registrato. Tale contributo copre anche l'eventuale deposito cauzionale.

Entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:

- i dati catastali dell'immobile;
- l'entità della cauzione;
- l'importo del canone mensile di locazione;
- la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere presentata al Comune la copia del contratto stipulato e registrato, entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.

A seguito della presentazione della copia del contratto sarà effettuato il versamento del contributo sul conto corrente postale o bancario del locatore.

Il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Nel caso di recesso del conduttore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo il locatore dovrà restituire al Comune di Signa la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l'immobile. Nel caso di recesso del locatore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo, questi dovrà restituire al Comune di Signa la somma corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità rimanenti coperte dal contributo.

Il Comune di Signa in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso. I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei rispettivi stanziamenti, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

#### **Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Signa reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo [www.comune.signa.fi.it](http://www.comune.signa.fi.it) o distribuiti presso l'Ufficio Casa del Comune di Signa. Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, dovranno essere presentate alternativamente:

- a mano presso l'Ufficio U.R.P. dal Lun al Ven dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 - recapiti URP: 055.8794263 -270 -271
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [comune.signa@postacert.toscana.it](mailto:comune.signa@postacert.toscana.it)
- tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Signa – Piazza della Repubblica 1, 50058 Signa (FI) Nell'oggetto dovrà essere indicato “Settore 2 - Partecipazione avviso morosità incolpevole”.

#### **Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
- 2) per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- 3) copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- 4) copia dell'intimazione di sfratto o atti successivi della procedura (non richiesta per la casistica di cui all'art. 1 punto 7.2)
- 5) copia dei documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause, indicate a titolo non esaustivo, all'art. 1 punto 7.1 del presente Avviso *ovvero* dichiarazione inerente la riduzione della capacità reddituale dell'intero nucleo di almeno il 25% (verificabile dall'Ufficio tramite ISEE Corrente, C.U., Mod. 730 relativo alle due annualità precedenti) per la casistica di cui all'art. 1 punto 7.2);
- 6) copia della documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità di uno dei componenti del nucleo;
- 7) dichiarazione sottoscritta dal locatore, da rendere con il modello “*Dichiarazione del proprietario*” allegato al presente Avviso
  - a. di essere disponibile a fronte del contributo a sanare la morosità incolpevole (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale disponibilità alla rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
  - b. di essere disponibile a fronte del contributo a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto;
  - c. di essere disponibile a fronte del contributo a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato;
  - d. di essere disponibile a non attivare le procedure di sfratto per morosità accumulate fino alla data di erogazione del contributo (per il caso di cui all'art. 1 punto 7.2).
- 8) autorizzazione a contattare il proprietario;

***Esempi non esaustivi di documentazione da presentare a dimostrazione della perdita e/o riduzione del reddito:***

**1) in caso di lavoratori dipendenti:**

- buste paga (buste paga dei tre mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi all'insorgere della stessa);
- documentazione riguardante il licenziamento;
- documentazione rilasciata dal datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
- documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con indicazione dell'ente previdenziale che la eroga nonché l'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conti correnti bancari e/o postali a dimostrazione degli importi percepiti;

**2) in caso di lavoratori autonomi:**

- presentazione dei bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa con corrispondente riduzione delle entrate;

**3) in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute:**

- fatture, attestazioni o documentazione equivalente che riportino i dati identificativi del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sono state sostenute le spese);

**Art. 6 – Termini di presentazione delle domande**

Per la presentazione delle domande il termine è fissato fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione ed in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità dalla Commissione Comunale Erp e Mobilità. Entro **45** giorni l'Ufficio Casa comunicherà all'interessato l'ammissione o il diniego della domanda.

**Art. 7 – Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi**

L'Ufficio Casa del Comune di Signa procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e sottopone le stesse all'esame della Commissione Comunale Erp e mobilità.

Tale Commissione effettuerà la valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in questo secondo caso per individuare i criteri di priorità individuati dal D.M. 14/5/2014, ovvero:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In condizioni di parità la Commissione utilizzerà in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri preferenziali al fine di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo:

- l'ISEE più basso;
- l'anteriorità dell'atto di intimazione di sfratto per morosità

## **Art. 8 – Interazione dei contributi previsti con altri benefici pubblici riguardanti la casa**

Il contributo del presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitti di cui alla legge n. 431/1998 risultano incompatibili con il contributo del presente avviso solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

I contributi di cui alla presente misura non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo del presente avviso a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo del presente avviso non potrà essere erogato per più di una volta allo stesso soggetto per lo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo. Il contributo del presente avviso non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

Il contributo non potrà essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

Può essere invece finalizzato a evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione. L'erogazione del contributo del presente avviso a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

## **ART. 9 – Ricorsi**

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Signa, indirizzata alla competente Commissione Comunale, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa. Entro lo stesso termine il proprietario dell'alloggio potrà far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte richiedente. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione comunale Erp e Mobilità.

## **ART. 10 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Titolare del trattamento è il Comune

di Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e mail: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali l’interessato potrà consultare il sito <http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016>. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l’interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E.”.

#### **Art. 11 – Controlli**

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emergano situazioni di falso materiale e/o ideologico, al dichiarante sarà negata l’erogazione del contributo, e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR n. 445/2000). Inoltre, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

#### **Art. 12 - Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore 2 - *Servizi alla Persona* - dott.ssa Saveria Bruno.

### **Il Responsabile del Settore 2**

**“Servizi alla Persona”**

**Saveria Bruno**